

1° luglio 1956 -

La Commissione ha considerato che il provvedimento di maggioranza riguarda le polizze in vigore alla data del 1° luglio 1956.

Così si ritiene debbano considerarsi le polizze in questione per la stessa clausola che fissa la condizione per il pagamento: "L' N. H. pagherà all' assicurato se sarà allora in vita". Tale clausola impone che il contratto sia in vigore proprio in detto giorno affinché possa procedersi alla verifica della condizione (esistenza in vita) stabilita per il pagamento. Alla stessa conclusione la Commissione riteneva poter giungere considerando la esplicita indicazione in polizza della data di scadenza.

2.) - Estensione del provvedimento alle quote di capitale delle polizze emesse in coassicurazione -

La Commissione ha ritenuto dover distinguere due casi e precisamente: